



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 9.2025

Seregno, 17 febbraio 2025

PROSPETTO RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA 2025

Si allega un prospetto riepilogativo di raccolta dei dati utili per compilazione della dichiarazione IVA 2025, relativa all'anno 2024 da comunicare allo Studio **entro il 28 febbraio p.v.**

Vengono riepilogate di seguito le principali novità introdotte nel Modello IVA 2025 e alcune attenzioni da porre nella compilazione del modello:

RIGO VA2 – CODICE ATTIVITÀ

In seguito all'entrata in vigore della [nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025](#), è stato previsto che per i modelli IVA presentati:

- fino al 31/03/2025: si indica ancora il "vecchio" codice attività ATECO 2007;
- dal 1/04/2025: va indicato il "nuovo" codice attività ATECO 2025.

VISTO DI CONFORMITA'

Nel modello IVA 2025 la casella relativa all'esonero dal visto di conformità deve essere barrata

- dai soggetti che **applicano gli ISA** e conseguono livelli di affidabilità fiscale come segue:

MODELLO IVA	ESONERO VISTO PER COMPENSAZIONE	ISA	MEDIA ISA
		anno 2023*	anno 2022/2023
IVA 2025	Compensazione crediti maturati nel 2024:		
	Crediti fino a € 50.000 annui	8	8.5
	Crediti fino a € 70.000 annui	9	9

* Punteggio ottenuto nel modello ISA 2024 – p.i. 2023

- dai contribuenti che hanno **aderito al concordato preventivo biennale** di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, ai quali è riconosciuto il beneficio.

QUADRO VO

Nel quadro VO sono stati introdotti i seguenti nuovi righi:

VO18: riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (ApS) che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime forfetario di cui [all'art. 1, co. da 54 a 63, L. n. 190/2014](#)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

NOTE DI VARIAZIONI

Il 30 aprile cade anche il termine per l'emissione di note di variazione in diminuzione, ex articoli 26 e 19 del Dpr 633/1972.

Se il presupposto della variazione si è verificato nel periodo d'imposta 2024, la nota di credito può essere emessa, al più tardi, entro il 30 aprile 2025:

- se emessa **entro il 31 dicembre 2024**, la variazione sarà stata annotata nel mese/trimestre di emissione e quindi la corrispondente imposta a credito confluirà nella dichiarazione Iva 2025;
- se emessa **tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2025**, la detrazione potrà essere operata nell'ambito della liquidazione del mese/trimestre di emissione o direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa al 2025 (entro il 30 aprile 2026).

PASSAGGIO AL FORFETTARIO NEL 2025

Il passaggio al regime forfettario nel 2025 richiede particolare attenzione nella compilazione della dichiarazione annuale IVA.

- 1) Occorre barrare la casella 1 nel rigo VA14 al fine di comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione in regime IVA ordinario.
- 2) Va considerata anche l'imposta dovuta in relazione alle operazioni ad esigibilità differita.
- 3) Il passaggio al regime forfettario impone, infatti, di verificare l'obbligo di rettificare la detrazione¹. L'ingresso nel regime forfettario impone il versamento dell'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi; l'IVA relativa ai beni ammortizzabili, deve essere invece rettificata solo se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, se beni mobili, o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione nel caso di beni immobili. L'IVA oggetto di rettifica deve essere compreso nel rigo VF70.
- 4) Qualora dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari emerga un credito e si chieda a rimborso, dovrà essere compilato il rigo VX14 utilizzando il codice 11.
- 5) Infine, il passaggio al regime forfettario richiede anche la verifica che ciò sia possibile e che si sia esaurito il vincolo triennale derivante dall'esercizio dell'opzione per il regime ordinario. Non sono, invece, soggetti al vincolo i contribuenti che hanno applicato il regime ordinario per obbligo, perché sprovvisti dei requisiti per accedere al regime forfettario.

Superamento del limite di 100.000 euro da parte di un soggetto forfettario

Il contribuente che percepisce compensi superiori a 100.000 euro perde il regime forfettario già dall'anno di superamento. Perciò ha l'obbligo di porre in essere gli adempimenti IVA. È dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

In particolare, il contribuente ex – forfettario è tenuto:

Ad esporre l'IVA sulle fatture emesse a decorrere dal superamento, ad istituire i registri IVA di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA al fine di annotare le operazioni rilevanti ai fini IVA, a fare le liquidazioni periodiche, nonché a presentare la dichiarazione IVA annuale.

¹ Art. 19-bis2 del Dpr 633/1972



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Con riferimento alla dichiarazione annuale,² questa è relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario; pertanto, non dovranno essere indicate tutte le operazioni ma solo le seguenti:

- 1) l'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfettario;
- 2) le operazioni, sia attive sia passive, fatturate successivamente all'incasso (anche se effettuate in costanza di regime forfettario);
- 3) le operazioni, sia attive che passive, effettuate e fatturate successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.
- 4) Rimangono, invece, assoggettate alla disciplina del regime forfettario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100mila euro.

Si ricorda poi che nel caso di passaggio al regime ordinario a seguito della fuoriuscita dal regime forfettario in corso d'anno per superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti, occorre effettuare la rettifica della detrazione a norma dell'articolo 19-bis 2 del Dpr 633/1972.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il saldo a debito risultante dal modello IVA 2025 va versato, in maniera alternativa:

- in unica soluzione;
- in forma rateale, in un numero massimo di 10 rate.

È inoltre possibile:

- posticipare il versamento fino alla scadenza prevista per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (quindi al 30 giugno), applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo;
- usufruire anche dell'ulteriore differimento fino al 30 luglio previsto per le imposte dirette, applicando un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%, come previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Se si opta per il **pagamento rateale**, le rate devono essere versate secondo il seguente schema:

- prima rata: entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica);
- rate successive: entro il 16 di ogni mese, con l'ultima rata non oltre il 16 dicembre 2025.

Sulle rate successive alla prima si applica un interesse fisso dello 0,33% mensile, quindi:

- seconda rata → maggiorata dello 0,33%
- terza rata → maggiorata dello 0,66%
- e così via...

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

² Circ. n. 32E del 2023